



Città di Fabriano

Provincia di Ancona

Settore Governo del Territorio

(proposta 1679 del 26/08/2026)

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 58 del 27/08/2026

Oggetto: EVENTO 'ZEROFESTIVAL' - DIVIETO DI VENDITA, PER ASPORTO E/O SOMMINISTRAZIONE, DI BEVANDE IN CONTENITORI IN VETRO E LATTINE E DI DETENZIONE E/O ABBANDONO DI CONTENITORI IN VETRO E LATTINE DAL 28 AL 30 AGOSTO 2026.

IL SINDACO

PREMESSO CHE in occasione dell'evento denominato 'Zerofestival', in programma ai Giardini Regina Margherita da venerdì 28 a domenica 30 agosto 2026, negli esercizi pubblici di tutto il territorio urbano ed in particolare di quelli ubicati nel Centro Storico saranno presumibilmente presenti numerosi cittadini e visitatori;

CONSIDERATO CHE:

- durante lo svolgimento della manifestazione è concreto il rischio di utilizzare in modo improprio i contenitori in vetro delle bevande e/o le lattine anche come potenziali oggetti contundenti;
- la presenza di contenitori in vetro e lattine abbandonate su suolo pubblico potrebbe costituire pericolo per la sicurezza in caso di assembramenti;

RICORDATO che il Ministero degli Interni ha emanato circolari a seguito delle quali occorre valutare - evento per evento - adeguate misure preventive rispetto a quei comportamenti che possano costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

RITENUTO, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica ed in considerazione dell'elevato numero di partecipanti agli eventi in programma, di dover adottare un provvedimento anche nel rispetto del principio di precauzione, più incisivo rispetto a quello già previsto dall'art. 32 del vigente Regolamento di P.U., finalizzato a scongiurare il rischio di lesioni fisiche legate ad improprio utilizzo di contenitori per il consumo di bevande potenzialmente idonei a determinare il ferimento delle persone, che vieti in Città:

- la vendita per asporto e la somministrazione di bevande (anche nelle aree esterne di pubblico esercizio autorizzate) contenute in contenitori di vetro e lattine, fatto salvo il solo caso in cui la somministrazione avvenga all'interno dei locali;

- l'utilizzazione, o comunque la detenzione, da parte di chiunque dei medesimi contenitori nelle aree pubbliche in tutto il territorio urbano fatta, eccezione per le Frazioni;

RICHIAMATI:

- l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., commi 1 e 2, che prescrivono:

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
- c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

2. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

- l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., comma 4, che prescrive:

- 4. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*

RICHIAMATI ALTRESI':

- l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute, come diritto fondamentale dell'individuo;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, che ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- l'art. 9 del R.D. 773/1931, TULPS;
- il Decreto del Ministero degli Interni del 5/08/2008;
- la Legge Regionale n. 22/2021 e succ. modifiche e integrazioni nonché i successivi Regolamenti attuativi;
- il Regolamento di Polizia urbana vigente, approvato con D.C.C. n.165 del 18/12/2018;
- l'art. 16 della L 689/1981, come modificato dall'art. 6 bis della L 125/2008;
- l'art 6 della L.R.R 22/2021

ORDINA IL DIVIETO

ai titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali e circoli privati, nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni temporanee di vendita e/o

somministrazione in tutto il territorio urbano, fatta eccezione per le Frazioni, da venerdì 28 a domenica 30 agosto 2026, dalle ore 16.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, ovvero 31 agosto 2026;

- 1) di vendere per asporto bevande contenute in bicchieri o bottiglie di vetro ovvero in lattine;**
- 2) di somministrare (anche nelle aree esterne autorizzate) bevande in contenitori in vetro ovvero in lattine, fatto salvo il solo caso in cui la somministrazione avvenga all'interno dei locali;**

ORDINA ALTRESI' IL DIVIETO

a chiunque di detenere, ovvero abbandonare, contenitori in vetro ovvero lattine (chiusi e/o già aperti) di qualsiasi genere.

Per quanto sopra, i titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali e circoli privati, nonché eventuali soggetti muniti di autorizzazioni temporanee di vendita e/o somministrazione su aree pubbliche, nel periodo sopra indicato **sono OBBLIGATI**:

- ad organizzare la propria attività al fine di dare integrale applicazione a quanto prescritto nel presente atto somministrando bevande **SOLO in bicchieri monouso in materiali biodegradabili e riciclabili escluso il vetro e lattine**;
- a provvedere alla pulizia di contenitori in vetro o lattine eventualmente abbandonati nel raggio di 20 mt. dall'attività stessa;
- ad esporre, in luogo ben visibile dagli avventori, copia della presente ordinanza e ad avvisare verbalmente gli avventori stessi delle prescrizioni imposte.

Le forze di Polizia sono incaricate - con la collaborazione attiva del Personale degli organizzatori della Manifestazione - della vigilanza circa il rispetto della presente Ordinanza.

L'accertato mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis comma 1-bis del 267/2000, prevista da € 25,00 ad € 500,00.

In caso di mancato rispetto di ordini legalmente impartiti a fronte di comportamenti difformi da quanto previsto nella presente ordinanza, gli organi di Vigilanza procederanno ai sensi dell'art. 650 C.P., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica.

Restano ferme ed altresì applicabili tutte le altre disposizioni in materia previste dal Codice Penale, dal TULPS e dalle vigenti Leggi in materia di Commercio e Pubblici Esercizi.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Marche entro 60 gg dalla pubblicazione all'Albo Pretorio secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104 oppure, in via alternativa, Ricorso Straordinario, da proporre entro 120 giorni dalla notifica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 come modificato dal D.L. n. 19/2026 (Decreto PNRR), art. 6.

La presente Ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente a cura dell'URP e sarà notificata direttamente agli organizzatori della manifestazione.

Copia della presente sarà trasmessa a:

- PREFETTURA – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona
protocollo.prefan@pec.interno.it
- POLIZIA DI STATO dipps103.5100@pecps.poliziadistato.it
- COMPAGNIA CARABINIERI tan26510@pec.carabinieri.it
- TENENZA GUARDIA DI FINANZA an1300000p@pec.gdf.it
- COMANDO POLIZIA LOCALE polizia.municipale@comune.fabriano.an.it
- CONFCOMMERCIOfabriano@confcommerciomarchecentrali.it
- CONFARTIGIANATOinfo@confartigianatoimprese.net
- CNAcna.an@cert.cna.it
- U.R.P. del Comune di Fabriano urp@comune.fabriano.an.it

Il Sindaco
Avv. DANIELA GHERGO

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i